

Comune di Briaglia

Provincia di Cuneo



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2026 — 2028
(art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 8)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 22.01.2026

PREMESSA

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla missione pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Il Comune di Briaglia ha adottato il primo Piano in forma sperimentale per il triennio 2022-2024 con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 17.10.2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'articolo 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79 che prevedeva la data di scadenza per l'approvazione in fase di prima applicazione al 30 giugno 2022 poi prorogata di 120 giorni a far data dal 31 agosto 2022 (termine di approvazione del Bilancio)

Il Piao 2024-2026 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 08/05/2024. Il presente Piao 2026-2028 viene redatto in forma ordinaria secondo le indicazioni dettate dalle disposizioni di legge.

Riferimenti normativi

L'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

a) autorizzazione/concessione;

- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2. Sulla base del quadro normativo di riferimento, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ha quindi il compito principale di fornire una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente, al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Briaglia

Indirizzo: Via Borsarelli n. 14

Codice fiscale: 00417530045

Partita IVA: 04012290047

Sindaco: MICELI GIACOMO

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 1

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 314

Telefono: 0174/563697

Sito internet: www.comune.briaglia.cn.it

E-mail: briaglia@ruparpiemonte.it

PEC: briaglia@cert.ruparpiemonte.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Valore pubblico adempimento non previsto per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Le amministrazioni sono tenute a darsi il Piano delle Azioni Positive, documento che confluisce ai sensi delle previsioni dettate dal D.P.R. n. 81/2022 nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, anche se lo schema di PIAO tipo di cui al prima citato Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e Finanze n. 132/2022 non ne fa menzione.

Si ritiene utile che esso sia compreso, quanto meno nelle sue linee guida, nel PIAO e che sia collocato in questa sezione.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" le PA devono redigere un piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità.

Le disposizioni del citato D.Lgs. hanno ad oggetto misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,

economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro ambito. La strategia delle azioni positive si occupa anche di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano, in ragione delle proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, ideologiche, culturali, fisiche, psichiche e sociali, rispetto ai diritti universali di cittadinanza.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono dirette a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne (o altre categorie soggette a disparità di trattamento).

Sono misure speciali in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta, e “temporanee” in quanto necessarie intanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne o altre categorie sociali.

Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d) dello stesso decreto, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, ove sussiste un divario fra generi non inferiore come dati complessivi a due terzi.

Il Piano triennale delle azioni positive del Comune di BRIAGLIA non può prescindere dalla constatazione che l'organico del Comune è, attualmente, composto da 1 dipendente di ruolo a tempo indeterminato di Area Istruttore ex cat. C adibito a servizi amministrativi/contabili.

Segretario Comunale è momentaneamente sostituito da un Vice Segretario Comunale reggente.

Il piano delle azioni positive sarà orientato a presidiare l'uguaglianza delle opportunità offerte alle donne e agli uomini nell'ambiente di lavoro, e a promuovere politiche di conciliazione delle responsabilità professionali e familiari.

Il Piano delle azioni positive ha durata triennale.

Il Piano delle Performance non è previsto per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 18/12/2025 il Comune Briaglia ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - triennio 2026-2028- parte finanziaria.

Con riguardo ai rischi corruttivi e alla trasparenza il Comune di BRIAGLIA è un ente di ridotte dimensioni, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, che risente pesantemente delle difficoltà organizzative dei piccoli comuni.

Nel Comune non è stato recentemente accertato alcun fatto corruttivo, non vi sono state modifiche organizzative rilevanti e non si sono verificate ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno.

Alla luce di quanto sopra esposto il RPCT non ha evidenziato la necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure preventive.

Verrà pubblicata la scheda dei rischi corruttivi proposta dall' Anac sul sito istituzionale del comune al seguente link: <https://comune.briaglia.cn.it/menu/2591065/amministrazione-trasparente>.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

ORGANIGRAMMA

Vice segretario Comunale reggente

Sindaco

al vertice vi è il Segretario comunale, a cui compete il coordinamento generale dell'intera struttura organizzativa dell'ente al Segretario è attribuita, ex art. 97, comma 4, del TUEL, la gestione dell'area amministrativa;

la responsabilità dell'Area Tecnica è attribuita al Sindaco;

la responsabilità dell'Area Finanze e Tributi è attribuita al Sindaco;

il Comune di Briaglia non ritiene di prevedere il lavoro agile o il lavoro da remoto come modello di lavoro stabile in quanto non sono emerse esigenze organizzative tali da farlo prendere in considerazione. Il ricorso al lavoro agile potrà avvenire, in forma occasionale, limitatamente a necessità temporanee e comunque rimane applicabile la normativa di riferimento che stabilisce, in caso di mancata adozione del Pola (ora Piao), l'applicazione del lavoro agile ad almeno il 15% per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

Piano triennale dei fabbisogni di personale

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31 dicembre 2025:

n. 1 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato di Area Istruttore adibito a servizi amministrativi/contabili

Non sono previste assunzioni per l'anno 2026 per il Comune di Briaglia.

Per il calcolo delle capacità assunzionali a tempo indeterminato gli enti si attengono alle regole stabilite con D.M. 17 marzo 2020.

Dunque, i dati che sono necessari per determinare il tetto di spesa in termini percentuali, ad esempio, per l'anno 2025 sono:

- le entrate correnti del triennio 2022-2023-2024 (presupponendo approvato il rendiconto 2024);
- le spese di personale 2024;
- il fondo crediti dubbia esigibilità stanziato definitivamente nel bilancio 2024.

Tale valore per il comune di Briaglia è di 17,97% come da deliberazione n. 10 del 27/02/2025.

Questo valore sarà ufficiale e di riferimento fino all'approvazione del rendiconto successivo (2025 da approvare entro il 30 aprile 2026).

Le capacità assunzionali del 2026 saranno perciò le stesse del 2025 sino ad approvazione del rendiconto 2025.

L'ente può procedere a un aggiornamento ufficioso di tali capacità, considerando una proiezione dei dati odierni al 31.12.2025, ma si tratta di un dato presunto e come tale da utilizzare prudenzialmente, non come riferimento certo per la programmazione di assunzioni.

Così, le cessazioni avvenute nel 2025 ridurranno le spese di personale ma tale dato sarà ufficializzato solo con l'approvazione del rendiconto 2025, non prima.

La spesa derivante risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica.

L'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.lgs.165/2001 con esito negativo.

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) non è previsto come adempimento obbligatorio per questo Ente (con meno di 50 dipendenti)